

# MASSIMARIO DELLA GIURISPRUDENZA CIVILE

NOVEMBRE 2012

A cura di **Giuseppe Buffone**, Giudice del Tribunale di Varese

## Indice generale

<a href="#">Adozione.....</a>	<a href="#">1</a>
<a href="#">Avvocati.....</a>	<a href="#">1</a>
<a href="#">Contratti e Obbligazioni.....</a>	<a href="#">2</a>
<a href="#">Danno alla Persona.....</a>	<a href="#">3</a>
<a href="#">Famiglia .....</a>	<a href="#">3</a>
<a href="#">Immigrazione e Stranieri.....</a>	<a href="#">3</a>
<a href="#">Lavoro, Previdenza, Legislazione sociale.....</a>	<a href="#">4</a>
<a href="#">Minori.....</a>	<a href="#">4</a>
<a href="#">Misure di protezione delle persone prive di autonomia.....</a>	<a href="#">5</a>
<a href="#">Procedimento Civile .....</a>	<a href="#">5</a>
<a href="#">Pubblica Amministrazione .....</a>	<a href="#">8</a>
<a href="#">Tributi e Tasse .....</a>	<a href="#">8</a>
<a href="#">Unione Europea .....</a>	<a href="#">8</a>

## ADOZIONE

**DIRITTO ALLA VITA PRIVATA E FAMILIARE –  
LEGISLAZIONE ITALIANA CHE VIETA  
ALL'ADOTTATO DI CONOSCERE L'IDENTITÀ DELLA  
MADRE BIOLOGICA – VIOLAZIONE ART. 8 CEDU –  
SUSSISTE**

*Corte Eur. Dir. dell'Uomo, sentenza 25  
settembre 2012 (ric. 33783/2009)*

Viola l'art. 8 CEDU, relativo al rispetto della vita privata e familiare, la legislazione italiana in materia di adozione nella parte in cui, nel tutelare il diritto della madre biologica (che abbia partorito in anonimato) di non veder rivelata la propria identità, non opera un corretto bilanciamento con il diritto del figlio naturale, adottato da altra famiglia, di conoscere le sue origini biologiche (*La Corte ha ravvisato un bilanciamento non corretto nella circostanza che la legge italiana non consente né l'accesso a informazioni biologiche che non identifichino direttamente la madre, né la rimozione dell'anonimato con il consenso di questa*).

## AVVOCATI

**APERTURA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A  
CARICO DI UN AVVOCATO – AUTONOMA  
IMPUGNABILITÀ – ESCLUSIONE**

*Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 12 ottobre 2012  
n. 17402 (Pres. Vittoria, est. Preden)*

L'atto di apertura del procedimento disciplinare, disposto dal Consiglio

dell'ordine territoriale a carico di un avvocato, non è autonomamente impugnabile davanti al Consiglio nazionale forense (*conferma l'orientamento assunto dalle Sezioni Unite n. 28335 del 2011*)

**CODICE DEONTOLOGICO FORENSE – ART. 55-BIS  
- ILLEGITIMITÀ – CONTRASTO CON FONTE  
PRIMARIA – SUSSISTE**

*Tar Lazio – Roma, sentenza 29 ottobre 2012  
n. 8854 (Pres. Riggio, est. Ferrari)*

E' illegittimo l'art. 55 bis del Codice Deontologico nella parte in cui prevede che "l'avvocato, che svolga la funzione di mediatore, deve rispettare gli obblighi dettati dalla normativa in materia e la previsione del regolamento dell'organismo di mediazione, nei limiti in cui dette previsioni non contrastino con quelle del presente Codice". Ed invero, il Codice Deontologico – che nel sistema delle fonti è certamente di rango subordinato alla normativa primaria in materia di conciliazione – non ha la forza di prevalere sulle norme primarie con lo stesso contrastanti. Come chiarito dalla Corte di cassazione (sez. VI, 4 agosto 2011, n. 17004; s.u. 17 giugno 2010, n. 14617; id. 7 luglio 2009, n. 15852) le previsioni del Codice Deontologico hanno natura di fonte meramente integrativa dei precetti normativi. Né rileva la circostanza che allo stato non sussiste alcun contrasto tra le norme primarie e quella impugnata perché nessuna disposizione normativa ha previsto che sono compatibili le attività precluse dall'art. 55 bis, essendo possibili interventi successivi che modificano tali norme nel senso di contenere previsioni opposte a quelle del Codice Deontologico.

**SPESE DI GIUDIZIO – DISPOSIZIONI DI CUI AL DM  
20 LUGLIO 2012 N. 140 - APPLICAZIONE AI  
PROCESSI PENDENTI – PRESUPPOSTO:  
ESAURIMENTO DELLA PRESTAZIONE DOPO IL 23  
LUGLIO 2012**

*Cass. Civ., Sez. Lav., sentenza 5 novembre  
2012 n. 18920 (Pres. Stile, est. Bandini)*

In caso di successione di tariffe professionali nel corso del giudizio, anche nella successione tra il sistema tariffario e quello regolamentare vigente, si deve ritenere applicabile il criterio secondo cui i compensi professionali degli avvocati vanno liquidati secondo il sistema in vigore al momento dell'esaurimento della prestazione professionale ovvero della cessazione dell'incarico, secondo una unitarietà da rapportarsi ai singoli gradi in cui si è svolto il giudizio. Ne consegue che qualora l'attività giudiziale dell'avvocato della parte vittoriosa – con riferimento ai singoli gradi – sia terminata prima del 23 luglio 2012 dovrà farsi applicazione delle tariffe forensi; al contrario, troverà applicazione il DM 140/2012.

**CONTRATTI E OBBLIGAZIONI**

**CONTRATTO DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE –  
SIMULAZIONE – PROVA – SIMULAZIONE –  
AMMISSIBILITÀ SOLO SE SIMULAZIONE ASSOLUTA**

*Cass. Civ., Sez. II, sentenza 5 novembre 2012  
18902 (Pres. Oddo, est. Bursese)*

Nell'ipotesi di simulazione del contratto di compravendita di immobili, che esigono la forma scritta ad substantiam, la prova della simulazione mediante interrogatorio formale, diretto a provocare la confessione del soggetto cui è deferito, è ammissibile tra le parti solo se rivolta a dimostrare la simulazione assoluta del contratto, perché in tal caso oggetto del mezzo di prova è l'inesistenza della compravendita immobiliare

**APPALTO DI OPERE PUBBLICHE – LAVORI  
ADDIZIONALI EFFETTUATI DALL'APPALTATORE  
EXTRA CONTRATTO NON AUTORIZZATI – DIRITTO  
AL COMPENSO – CONDIZIONE QUADRUPlice**

*Cass. Civ., sez. I, sentenza 5 novembre 2012  
n. 18937 (Pres. Vitrone, est. Salvago)*

In tema di appalto di o.p. i lavori addizionali eventualmente effettuati dall'appaltatore extracontratto e non previamente autorizzati (per i quali egli non ha, di regola, diritto ad

aumento di prezzo alcuno ex art. 342 comma 2 della legge n. 2248 all. F del 1865) possono, eccezionalmente, dar luogo a compenso alla quadruplicata condizione che tali lavori formino oggetto di tempestiva riserva, siano qualificati come indispensabili in sede di collaudo, siano stati riconosciuti come tali anche dall'amministrazione committente, comportino un costo che, addizionato a quello dei lavori commissionati in contratto, rientri, comunque, entro i limiti delle spese approvate.

**IMPEGNO DEL VENDITORE AD ELIMINARE I VIZI DELLA COSA – CORRISPONDENTE DIRITTO CHE NE DERIVA – PRESCRIZIONE – DECENNALE – DIRITTI ALLA RIDUZIONE DEL PREZZO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – PRESCRIZIONE - ANNUALE**

*Cass. civ., Sez. Un., sentenza 13 novembre 2012 n. 19702 (Pres. Preden, rel. Bucciante)*

L'impegno del venditore all'eliminazione dei vizi, accettato dal compratore, fa sorgere il corrispondente diritto, che è soggetto alla prescrizione decennale, mentre i diritti alla riduzione del prezzo e alla risoluzione del contratto restano soggetti alla prescrizione annuale.

#### DANNO ALLA PERSONA

**CONTRATTO DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE – SIMULAZIONE – PROVA – SIMULAZIONE – AMMISSIBILITÀ SOLO SE SIMULAZIONE ASSOLUTA**

*Cass. civ., sez. VI, ordinanza 8 novembre 2012, n. 19376 (Pres. Finocchiaro, rel. Amendola)*

Nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in

misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari; tale uniformità di trattamento è garantita dal riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificare l'abbandono

#### FAMIGLIA

**DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI – PREVALENZA SULLA RISERVATEZZA IN FUNZIONE DELLA ATTUAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA/AZIONE – SUSSISTE – ACCESSO AI REDDITI DEL CONVIVENTE DEL CONIUGE PER IL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE – SUSSISTE**

*Cons. Stato, sez. IV, sentenza 20 settembre 2011 n. 5047 (Pres. Giaccardi, est. Romano)*

Il diritto di accesso deve prevalere sull'esigenza di riservatezza di terzi quando esso sia esercitato per consentire la cura o la difesa processuale di interessi giuridicamente protetti e concerna un documento amministrativo indispensabile a tali fini, la cui esigenza non possa essere altrimenti soddisfatta. Ha diritto, pertanto, ad accedere alla documentazione reddituale del convivente della moglie separata il coniuge che intenda agire in giudizio per l'accertamento della spettanza o meno dell'assegno di mantenimento in favore della controparte.

#### IMMIGRAZIONE E STRANIERI

**ricongiungimento familiare – condizioni ostative – minacce alla pubblica sicurezza – minaccia – attuale e concreta – necessità - sussiste**

*Cass. civ., sez. VI, ordinanza 21 novembre 2102, n. 20522 (Pres. Salmé, rel. Macioce)*

La situazione ostativa al ricongiungimento familiare non è equivalente a quelle che, con varie ma ricorrenti formule, adottano le

disposizioni del dd.lggs. 30 del 2007 e 32 del 2008 facendo richiamo, quali clausole ostantive al ricongiungimento, al rinnovo od al rilascio di permessi per ragioni di famiglia del familiare di cittadino comunitario o quali ragioni poste a fondamento dell'allontanamento del cittadino comunitario o del suo familiare (motivi imperativi di pubblica sicurezza o motivi di pubblica sicurezza); infatti, la portata della previsione ostantiva va intesa come valutazione di esistenza di dati afferenti una attuale e concreta minaccia dello straniero alla sicurezza dello Stato: la valutazione, pertanto può anche prendere le mosse dalla gravità e natura della condanna riportata nel tempo (nel caso di specie: traffico di stupefacenti), che la rende certamente coerente con il pericolo per la sicurezza statale rappresentato dalla attitudine delinquenziale connessa alla indiscutibile appartenenza alla organizzazione dei traffici di stupefacenti, ma deve concludere per la totale inesistenza di elementi che integrino i requisiti di attualità e concretezza di quella passata minaccia

**LAVORO, PREVIDENZA, LEGISLAZIONE SOCIALE**

**RAPPORTO DI LAVORO IRREGOLARE – LAVORATRICE IN STATO DI GRAVIDANZA – LICENZIAMENTO – DIRITTO ALLE RETRIBUZIONI SUCCESSIVE ALLA CESSAZIONE DEL LAVORO – SUSSISTE – CONOSCENZA DELLO STATO DI GRAVIDANZA DA PARTE DEL DATORE - RILEVANZA - ESCLUSIONE**

*Cass. civ., sez. Lav., sentenza 20 luglio 2012 n. 12693 (Pres. Vidiri, rel. Mancino)*

In tema di rapporto di lavoro irregolare, la lavoratrice in stato di gravidanza o puerperio licenziata nonostante il divieto di licenziamento ha diritto alle retribuzioni successive alla data di effettiva cessazione del rapporto, indipendentemente dall'invio della relativa certificazione medica ove il datore di lavoro abbia avuto comunque conoscenza effettiva dello stato di gravidanza

**POSTE – CONTRATTI A TERMINE – DISCIPLINA SPECIALE – CONTRASTO CON L'ORDINAMENTO UE – ESCLUSIONE**

*Cass. civ., sez. Lav., sentenza 11 luglio 2012 n. 11659 (Pres. Canevari, rel. Di Cerbo)*

In linea con le indicazioni fornite dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (C-20/10, *Vino*), va affermato che la parziale liberalizzazione delle assunzioni a termine nel settore delle poste ex art. 2, comma 1-bis, del d.lgs. n. 368 del 2001 non contrasta con l'ordinamento comunitario.

**MINORI**

**DIRITTO AL NOME – ONOMASTICO “ANDREA” – ATTRIBUZIONE A SOGGETTO DI SESSO FEMMINILE – ILLEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE**

*Cass. civ., sez. I, sentenza 20 novembre 2012 n. 20835 (Pres. Luccioli, rel. Acierno)*

Il nome Andrea, anche per le sua peculiarità lessicale, non può definirsi né ridicolo né vergognoso se attribuito ad una persona di sesso femminile, né potenzialmente produttivo di un'ambiguità nel riconoscimento del genere della persona cui sia stato imposto, non essendo più riconducibile, in un contesto culturale ormai non più rigidamente nazionalistico, esclusivamente al genere maschile. La ratio del divieto di attribuire un nome non corrispondente al sesso del minore, è sempre quella fondata sul massimo rispetto della dignità personale. Un segno distintivo così rilevante come il nome non può avere un contenuto di evidente confusione su un carattere, quale il genere, di primario rilievo. Ma, quando la caratterizzazione di genere, come nel caso del nome Andrea, ha perso la sua valenza distintiva esclusiva a causa dell'uso indifferenziato per entrambi i generi, in molti paesi stranieri, del nome in questione, la scelta dei genitori, alla luce dell'art. 34, secondo comma, è del tutto legittima perché non determina alcuno sconfinamento nella lesione della dignità personale.

**MISURE DI PROTEZIONE DELLE PERSONE PRIVE DI AUTONOMIA**

**AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO - DISSENSO DEL BENEFICIARIO - EFFICACIA PARALIZZANTE AI FINI DELL'ATTIVAZIONE DELLA MISURA DELLA MISURA - ESCLUSIONE**

*Cass. Civ., sez. I, sentenza 25 ottobre 2012 n. 18320 (Pres. Luccioli, rel. Lamorgese)*

La valutazione della congruità e conformità del contenuto dell'amministrazione di sostegno alle specifiche esigenze del beneficiario appartiene all'apprezzamento del giudice di merito, il quale deve tenere conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto dell'interessato, della gravità e durata della malattia o della situazione di bisogno in cui versa l'interessato, nonché di tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie (v. Cass. n. 13584/2006, 22332/2011; nel senso che l'ambito dei poteri dell'amministratore debba puntualmente correlarsi alle caratteristiche del caso concreto, v. Corte cost. n. 440/2005). Inoltre non costituisce condizione necessaria per l'applicazione di tale misura la circostanza che il beneficiario abbia chiesto o accettato il sostegno ovvero abbia indicato la persona da nominare o i bisogni concreti da soddisfare (v. Cass. n. 4866/2010; anche secondo Corte cost. n. 4/2007, gli artt. 407 e 410 c.c. non attribuiscono al dissenso del beneficiario una efficacia paralizzante ai fini dell'attivazione della misura dell'amministrazione di sostegno).

**AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO - A TEMPO INDETERMINATO - COMPATIBILITÀ CON LA CONVENZIONE DI NEW YORK SULLA TUTELA DEI DISABILI - SUSSISTE**

*Cass. Civ., sez. I, sentenza 25 ottobre 2012 n. 18320 (Pres. Luccioli, rel. Lamorgese)*

Dove l'amministrazione di sostegno sia apposta a tempo indeterminato, per le

esigenze del beneficiario, non è ravvisabile alcuna violazione della Convenzione di New York nella parte che concerne l'obbligo degli Stati aderenti di assicurare che le misure relative all'esercizio della capacità giuridica siano proporzionate al grado in cui esse incidono sui diritti e sugli interessi delle persone con disabilità, che siano applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette a periodica revisione da parte di una autorità indipendente ed imparziale (artt. 1 e 12).

**ART. 720-BIS C.P.C. - AMBITO DI APPLICAZIONE - PROVVEDIMENTI A CARATTERE DECISORIO**

*Cass. Civ., sez. I, sentenza 25 ottobre 2012 n. 18320 (Pres. Luccioli, rel. Lamorgese)*

L'interpretazione sistematica dell'art. 720 bis c.p.c. conduce a riferire la previsione, in esso contenuta, del ricorso per cassazione ai soli decreti di carattere decisorio, quali quelli che dispongono l'apertura o la censura dell'amministrazione, e non anche ai provvedimenti - distinti logicamente e tecnicamente dai primi - a carattere tipicamente gestorio o amministrativo, quale è quello che dispone la nomina ovvero la rimozione e la sostituzione dell'amministratore di sostegno (v. Cass. n. 10187 e 13747 del 2011). Trattasi, invero, di provvedimenti insuscettibili di passare in cosa giudicata - in quanto sempre revocabili o modificabili per la sopravvenienza di nuovi elementi di valutazione - nei confronti dei quali la norma generale dell'art. 111 Cost. esclude, così come per ogni provvedimento non assimilabile alle sentenze, il ricorso in Cassazione.

**PROCEDIMENTO CIVILE**

**RICORSO ALLE SEZIONI UNITE AVVERSO SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO - ABUSO DELLO STRUMENTO PROCESSUALE - CONDIZIONI**

*Cass. civ., Sez. Un., sentenza 19 ottobre 2012 n. 17936 (Pres. Preden, rel. Rordorf)*

L'abuso dello strumento del giudizio di ottemperanza, che consente il ricorso alle Sezioni Unite contro le sentenze del Consiglio di Stato, in materia di giurisdizione, per eccesso di potere, si verifica non in presenza di un errore nella scelta del rito o di violazione delle regole processuali amministrative (ove è astrattamente possibile configurare errores in procedendo, non esorbitanza dai confini del potere), ma unicamente se, per effetto dell'estensione della giurisdizione al merito ex art. 134, comma 1, lett. a, cod. proc. amm., ne sia derivato un indebito sconfinamento del provvedimento giurisdizionale nella sfera delle attribuzioni proprie dell'amministrazione o, eventualmente, di un giudice appartenente ad un ordine diverso.

**NOTIFICAZIONE - PROVA DELLA AVVENUTA NOTIFICA - SERVIZIO ONLINE POSTE ITALIANE - PROVA - ESCLUSIONE**

*Cass. civ., Sez. VI., sentenza 8 novembre 2012, n. 19387 (Pres. Finocchiaro, rel. Barreca)*

Solo il timbro postale assicura la consegna reale e dunque vale come prova della notifica. Non può tenere luogo del detto avviso di ricevimento, al fine di comprovare l'avvenuto compimento del procedimento notificatorio con la ricezione dell'atto da parte del destinatario, il foglio stampato dal servizio on line di Poste italiane ed allegato al ricorso: l'indicazione della data di consegna della raccomandata ivi contenuta non fa fede della consegna reale, che è soltanto quella del timbro postale recato dall'avviso di ricevimento

**RITARDO DELLA PARTE ALL'UDIENZA CIVILE - NECESSITÀ DI ATTENDERE LA CD. ORA CONTUMACIALE - ART. 59 DISP. ATT. CP.C. - NON SUSSISTE**

*Cass. Civ., sez. II, sentenza 19 ottobre 2012 n. 18048 (Pres. Triola, rel. D'Ascola)*

L'art. 59 disp. att. cod. proc. civ., secondo cui

la dichiarazione di contumacia della parte non costituita nell'udienza di cui all'articolo 171 cod. proc. civ. è fatta "quando è decorsa almeno un'ora dall'apertura dell'udienza", non esprime un principio di portata generale, valido per tutte le udienze istruttorie, e non attribuisce, pertanto, alla parte il diritto di comparire entro sessanta minuti dall'orario fissato.

**OVERRULING - PRESUPPOSTI - ASSENZA DI SEGNI PREVENTIVI ANTICIPATORI DEL MANIFESTARSI DELLA NUOVA GIURISPRUDENZA**

*Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 12 ottobre 2012 n. 17402 (Pres. Vittoria, est. Preden)*

Per overruling deve intendersi il mutamento di giurisprudenza nell'interpretazione di una norma giuridica o di una sistema di norme dal carattere se non repentino, quanto meno inatteso o provo di preventivi segni anticipatori del suo manifestarsi; segnali che possono essere quelli di un pur larvato dibattito dottrinale o di quale significativo intervento giurisprudenziale sul temo oggetto di indagine.

**ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 4/2011 - RAPPORTO TRA RICORSO PRINCIPALE E INCIDENTALI - ORDINE DI ESAME NEL CONTENZIOSO IN MATERIA DI APPALTI - CRITICA ALLA DECISIONE DELLA PLENARIA**

*Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 21 giugno 2012 n. 10294 (Pres. Vittoria, est. Tirelli)*

L'orientamento dell'Adunanza Plenaria secondo cui "il ricorso incidentale diretto a contestare la legittimazione del ricorrente principale mediante la censura della sua ammissione alla procedura di gara deve essere sempre esaminato prioritariamente" merita di essere riconsiderato perché sanziona con l'inammissibilità il ricorso principale e mantiene in vita un'aggiudicazione (in tesi) illegittima, così ponendosi in contrasto con il principio che ciascun interessato ha facoltà di provocare l'intervento del giudice per ripristinare la legalità e dare alla vicenda un assetto conforme a quello voluto dalla

normativa di riferimento

**RICORSO IN CASSAZIONE – ESPOSIZIONE DEL FATTO – PEDISSEQUA RIPETIZIONE DI PRECEDENTI ATTI (CD. COPIA – INCOLLA) – INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - SUSSISTE**

*Cass. Civ., sez. I, ordinanza 8 novembre 2012 n. 19357 (Pres. Finocchiaro, rel. De Stefano)*

In tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all'art. 366, n. 3, cod. proc. civ., la pedissequa riproduzione dell'intero, letterale contenuto degli atti processuali è — per un verso — del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata, mentre - per altro verso - è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso (Cass. Sez. Un., 11 aprile 2012, n. 5698; v: Cass., ord. 22 settembre 2009, n. 20395; Cass. 16 marzo 2011, n. 6279; Cass., ord. 23 novembre 2011, n. 24749; Cass. 9 febbraio 2012, n. 1905). *Nel caso di specie, entrambi i due ricorsi vengono dichiarati inammissibili perché contengono una esposizione del fatto, articolata sulla pedissequa riproduzione degli atti dei gradi di merito, che si protrae, sui trecentoquarantadue fogli del primo ricorso e sui trecentoquarantadue del secondo (molti dei quali stampati in modalità fronte - retro e quindi su entrambe le facciate), per i primi trecentodiciannove di essi, con scarse inserzioni, tra l'uno e l'altro, di testi di presentazione dello scritto processuale immediatamente successivo.*

**LEGGE 18 GIUGNO 2009 N. 69 – INCOMPETENZA – DECISIONE CON ORDINANZA – APPLICABILITÀ AL CASO DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - ESCLUSIONE**

*Cass. Civ., sez. II, ordinanza 21 agosto 2012 n. 14954 (Pres. Goldoni, rel. Giusti)*

La previsione della forma terminativa dell'ordinanza, di cui al novellato art. 279 cod.

proc. civ. - come modificato dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69 - non si applica alla decisione giudiziale sulla opposizione a decreto ingiuntivo, perché il provvedimento con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara la carenza di competenza dell'autorità giurisdizionale che emise il decreto in via monitoria, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione per incompetenza e dichiarativo della nullità del decreto.

**LEGGE 18 GIUGNO 2009 N. 69 – ART. 115 C.P.C. – ONERE DI CONTESTAZIONE – MANCANZA DI CONTESTAZIONE – EFFETTI – VINCOLO PER IL GIUDICE – OBBLIGO DI ASTENERSI DAL CONTROLLO PROBATORIO – FATTO PROVATO**

*Cass. Civ., sez. II, ordinanza 21 agosto 2012 n. 14954 (Pres. Goldoni, rel. Giusti)*

Ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., la non contestazione costituisce un comportamento univocamente rilevante, con effetti vincolanti per il giudice, il quale deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale (nella specie: mancata divisione del compendio ereditario prima della proposizione della domanda di condanna degli eredi da parte di chi ritenga di vantare un credito nei confronti del defunto) e deve, perciò, ritenere la circostanza in questione sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo in concreto spiegato espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (*Nel caso di specie gli oppositori avevano dedotto, sin dall'atto di citazione in opposizione, che non vi era ancora stata divisione dell'eredità, mentre l'opposta non aveva specificamente contestato tale circostanza; la mancata specifica contestazione dell'affermazione della non intervenuta divisione, contenuta nell'atto di opposizione, esonerava gli oppositori stessi dall'onere di darne una specifica dimostrazione*).

**GIUDIZIO DI APPELLO - ART. 435 C.C. -  
QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE -  
MANIFESTA INFONDATEZZA**

*Corte cost., ordinanza 15 novembre 2012 n.  
253 (Pres. Quaranta, est. Morelli)*

E' manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'articolo 435, comma secondo, del codice di procedura civile in quanto la predetta norma, lungi dal violare la parità delle parti, è finalizzata, invece, a realizzarla sul piano del reciproco diritto di azione e di difesa. Con il risultato di tutelare, all'un tempo, l'interesse dell'appellante - impedendo che la sola violazione del termine ordinatorio in questione determini l'improcedibilità del gravame - e quello dell'appellato, cui resta comunque garantito un termine a comparire sufficiente ad apprestare le proprie difese.

**PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

**DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI - PREVALENZA  
SULLA RISERVATEZZA IN FUNZIONE DELLA  
ATTUAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA/AZIONE -  
SUSSISTE**

*Cons. Stato, sez. IV, sentenza 20 settembre  
2011 n. 5047 (Pres. Giaccardi, est. Romano)*

Il diritto di accesso deve prevalere sull'esigenza di riservatezza di terzi quando esso sia esercitato per consentire la cura o la difesa processuale di interessi giuridicamente protetti e concerne un documento amministrativo indispensabile a tali fini, la cui esigenza non possa essere altrimenti soddisfatta (cfr. tra le tante C.d.S. Ad. Plen. n. 5 del 1997, Sez. V<sup>^</sup>, n. 5034 del 2003 e n. 1969 del 2004). Tale diritto per essere riconosciuto ha bisogno della dimostrazione che vi sia una "rigida necessità" e non una "mera utilità" dell'acquisizione del documento richiesto allorquando quest'ultimo concerne terzi ed il richiedente l'accesso documentale non sia parte del procedimento nel quale esso si è formato (cfr. C.d.S., sez. VI<sup>^</sup>, n. 117 del 2011).

**TRIBUTI E TASSE**

**COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 26, C. 3°,  
DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA  
REPUBBLICA 29/09/1973, N. 602, E 60, C. 1°,  
ALINEA E LETT. E), DEL DECRETO DEL  
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29/09/1973, N.  
600 - RISCOSSIONE ESATTORIALE -  
NOTIFICAZIONE DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO  
- TEMPORANEA ASSENZA DI SOGGETTO IDONEO A  
RICEVERE L'ATTO PRESSO IL LUOGO DI  
RESIDENZA, DIMORA O DOMICILIO DEL  
DESTINATARIO - PERFEZIONAMENTO DELLA  
NOTIFICAZIONE NEL GIORNO SUCCESSIVO A  
QUELLO IN CUI L'AVVISO DEL DEPOSITO  
DELL'ATTO È AFFISSO NELL'ALBO DEL COMUNE -  
DENUNCIATA CONSEGUENTE IMPOSSIBILITÀ PER IL  
DESTINATARIO DI PERVENIRE ALLA CONOSCENZA  
EFFETTIVA DELL'ATTO NOTIFICATO.**

*Corte Costituzionale, sentenza 22 novembre  
2012 n. 138 (Pres. Quaranta, est. Gallo)*

La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale del terzo comma (corrispondente all'attualmente vigente quarto comma) dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento «Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile [...] si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600», anziché «Nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario [...] si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60, primo comma, alinea e lettera e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600».

**UNIONE EUROPEA**

**RAPPRESENTANZA DELL'UNIONE EUROPEA  
DINANZI AI GIUDICI NAZIONALI -ARTICOLI 282  
CE E 335 TFUE - RICHIESTA DI  
RISARCIMENTO DANNI PIÙ INTERESSI IN RAGIONE  
DEL PREGIUDIZIO CAUSATO ALL'UNIONE DA**



**UN'INTESA – ARTICOLO 47 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA – DIRITTO AD UN PROCESSO EQUO – DIRITTO DI RICORSO AD UN GIUDICE – PARITÀ DELLE ARMI – ARTICOLO 16 DEL REGOLAMENTO N. 1/2003**

*Corte Giust. UE, Grande Sez., sentenza 6 novembre 2012 (Pres. Skouris, rel. Arabadjiev)*

1) Il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle del procedimento principale, esso non osta a che la Commissione europea rappresenti l'Unione europea dinanzi a un giudice nazionale investito di un'azione civile di risarcimento dei danni cagionati all'Unione da un'intesa o da una pratica vietata ai sensi degli articoli 81 CE e 101 TFUE, che possa avere avuto ripercussioni su appalti pubblici aggiudicati da diverse istituzioni e/o diversi organi dell'Unione, anche quando l'istituzione o l'organo di volta in volta interessati non gliene abbiano conferito mandato.

2) L'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non osta a che la Commissione europea intenti, in nome dell'Unione, dinanzi a un giudice nazionale, un'azione di risarcimento dei danni subiti dall'Unione a seguito di un'intesa o di una pratica di cui essa stessa abbia constatato con propria decisione la contrarietà all'articolo 81 CE ovvero all'articolo 101 TFUE.